

CIGD LOMBARDIA

artt. 15 e 17 D.L. 9/2020 e art. 22 D.L. 18/2020

➤ **DATORI DI LAVORO BENEFICIARI**

1. **Datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti**
2. **Imprese commerciali e agenzie di viaggio > 50 dipendenti**
3. Imprese di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), c), d), D.Lgs. 148/2015
4. Datori di lavoro che hanno in atto trattamenti di CIGS
5. Datori di lavoro subentrati a seguito di un **cambio di appalto** o ex **art. 2112** del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

con unità produttive o operative situate in Lombardia per lavoratori qui operanti

➤ **LAVORATORI BENEFICIARI**

1. **Tutti** i lavoratori compresi gli apprendisti
2. **Lavoratori a termine** – Fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (esclusi stagionali del turismo)
3. **Lavoratori intermittenti** – Limite delle giornate di lavoro effettuate come media mensile delle ore lavorate negli ultimi dodici mesi
4. **Lavoratori somministrati**, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti

➤ **PROCEDURA SINDACALE (NO per datori di lavoro da 1 a 5 dipendenti)**

(NO per multilocalizzate con 5 o più unità in diverse regioni)

1. **Comunicazione preventiva** al sindacato
2. **Consultazione ed esame congiunto** in via telematica - **Entro 5 giorni lavorativi** da comunicazione, se richiesto dal sindacato
3. **Accordo sindacale – Modello standard**
4. **Contenuti accordo**
 - a. attestare l'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD
 - b. potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale
 - c. sottoscritto l'accordo sindacale, ovvero, in caso di mancato accordo o decorsi i 5 giorni lavorativi, i datori di lavoro possono presentare la domanda telematica di CIGD

➤ **DURATA MASSIMA**

- **13 settimane** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 fino alla fine dell'emergenza sanitaria
- **Pagamento diretto** da parte INPS

➤ **IMPORTO**

- **80%** della retribuzione globale persa con un limite mensile massimo
- Retribuzione < /= a € 2.159,48 – massimale lordo pari a **€ 998,18**
- Retribuzione > a € 2.159,48 – massimale lordo pari a **€ 1.199,72**
- Non sono dovuti contributi aggiuntivi a carico azienda**

➤ **FERIE RESIDUE**

- anche per la CIGD richiesta con la causale "COVID-19 nazionale", come per la CIGO e l'assegno ordinario (FIS), l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza